

Delibera n° 1243

Estratto del processo verbale della seduta del
4 agosto 2023

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO MEDICO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RADIOPROTEZIONISTICA DELL'ATTIVITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2003, N. 17 (DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 50, 51 E 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101, E SUCCESSIVE MODIFICHE). APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), che ha abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

VISTO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 che attribuisce alle Regioni il compito di individuare l'autorità e gli organismi tecnici competenti al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché quello di definire le procedure per il rilascio del medesimo;

VISTA la legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche) che all'art. 6, comma 1, demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta in base alla tipologia di impiego delle sorgenti ionizzanti;

VISTO il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 17/2003 che prevede l'obbligo di presentazione all'autorità regionale competente di relazioni inerenti agli aspetti radioprotezionistici dell'attività oggetto del nulla osta, secondo modalità definite con specifico regolamento regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2005, n. 63, (Regolamento regionale di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico), emanato sulla base del decreto legislativo 230/1995, e quindi necessitante di essere sostituito con un nuovo regolamento conforme alle disposizioni del decreto legislativo 101/2020;

VISTI gli artt. 5bis e 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che dispone che le comunicazioni di documenti con e tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa;

VISTO l'allegato schema del "Regolamento recante la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e della relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività in attuazione degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti, in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche)", elaborato con il supporto tecnico della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 17/2003, e che definisce, nel dettaglio, la documentazione da presentare all'autorità regionale competente ai fini del rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico nonché tempi e modalità per la presentazione alla medesima autorità della relazione inerente alla gestione radioprotezionistica dell'attività;

CONSIDERATO, quindi, di procedere all'approvazione del nuovo regolamento in attuazione degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l'avvenuta diramazione, a cura della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in data 29 giugno 2023 dello schema di Regolamento ai sensi della circolare 1/2021 del Segretariato generale e acquisiti i relativi pareri;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento recante la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e della relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività in attuazione degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti, in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche)", allegato al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale.

2. di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE